

Verbale Assemblea Straordinaria degli associati dell'Associazione San Lorenzo
Onlus

L'anno duemila venticinque, il giorno 2 del mese di dicembre - alle ore 19 presso la sede legale in via Dante 12 a Suzzara, si è riunita in prima convocazione l'assemblea dei soci dell'Associazione San Lorenzo Onlus per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Valutazione e approvazione della revisione dello Statuto per iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Il coordinatore assembleare don Giorgio Bugada rileva preliminarmente che l'assemblea è stata convocata con la presenza fisica dei sig.ri rappresentanti degli enti associati e constatata la regolare convocazione dell'adunanza, rilevando la presenza di:

- Gibelli Don Paolo in rappresentanza di:
 - parrocchia di Riva di Suzzara "San Colombano abate"
 - parrocchia di Suzzara "Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria"
 - parrocchia di San Prospero "San Prospero Vescovo"
 - parrocchia di Brusatasso "San Michele Arcangelo"
 - parrocchia di Villa Saviola "San Michele Arcangelo"
 - parrocchia di Salletto "San Leone Magno Papa";
 - parrocchia di Suzzara "Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe"
 - parrocchia di Torricella "San Benedetto Abate"
 - parrocchia di Tabellano "San Nicola di Bari Vescovo"
 - parrocchia di Motteggiana "San Girolamo sacerdote e dottore della Chiesa"
- Savasi Don Flavio:
 - parrocchia di Pegognaga "San Lorenzo Diacono e Martire"
 - parrocchia di Polesine "San Giacomo Maggiore Apostolo".
- Barbieri don Sandro per:
 - parrocchia di Gonzaga "San Benedetto Abate"
 - parrocchia di Bondeno "San Tommaso Apostolo"

- parrocchia di Palidano "San Sisto II Papa e Martire".

Il coordinatore assembleare chiama a fungere da segretario per la stesura del verbale la sig.ra Manuela Daolio, responsabile del centro d'ascolto gestito da Associazione San Lorenzo, che accetta l'incarico.

E' presente inoltre il Presidente dell'Associazione e rappresentante legale Luciano Cattini e il consigliere Aldo Pirondini, che si occupa del bilancio.

Verificata la presenza della totalità degli associati, si dà inizio ai lavori.

1° punto all'ordine del giorno:

Viene letto lo Statuto la cui forma è stata revisionata secondo la forma richiesta per l'iscrizione al R.U.N.T.S. Trattasi di 22 articoli, che riportano i dati di riferimento dell'Associazione, i principi ispiratori e le finalità (raggruppate in attività di interesse), ruolo e funzione degli associati, le cariche associative, funzioni e azioni dell'assemblea e del consiglio direttivo, la divisione delle competenze, i libri dell'associazione, indicazioni rispetto al patrimonio e all'esercizio sociale, come da allegato (vedi Statuto Associazione San Lorenzo ETS).

Dopo breve approfondimento da parte dei soci, la revisione viene approvata all'unanimità. Lo Statuto aggiornato viene quindi allegato al presente verbale.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo richiesto parola rispetto al secondo punto all'odg, il Coordinatore Assembleare dichiara chiusa la seduta alle ore 20.00.

Letto, confermato e sottoscritto in data e luogo come sopra

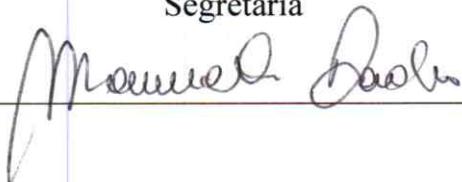
Luciano Cattini

Presidente associazione



Manuela Daolio

Segretaria



STATUTO ASSOCIAZIONE SAN LORENZO ONLUS

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in Suzzara (MN) l'ente del terzo settore in forma di associazione denominato "Associazione San Lorenzo ETS", di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Suzzara (MN), via Dante 12. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo in deroga a quanto previsto dall'Art. 9 del presente statuto.

Art. 2 - Principi ispiratori e statuto

1. L'Associazione si ispira ai principi cristiani circa la centralità della persona, il valore della famiglia, l'educazione alla virtù cristiana della solidarietà con gli ultimi, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa e secondo il mandato ricevuto dalla Diocesi attraverso l'ufficio Caritas.
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e gli associati sono vincolati alla sua osservanza.

Art. 3 – Finalità e attività

1. L'Associazione San Lorenzo ETS, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha per scopo esclusivo la promozione integrale della persona.

Come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di carattere generale senza perseguire alcuna finalità di lucro:

- I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- II. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- III. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- IV. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- V. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- VI. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

VII. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

VIII. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico-formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

IX. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.

2. In particolare le attività sopra elencate saranno prevalentemente svolte all'interno di una o più strutture a carattere caritativo promosse dalla Caritas della Diocesi di Mantova e saranno orientate alla gestione di

- * centri di ascolto delle povertà e servizi agli indigenti, quali mensa, emporio, distribuzione indumenti e mobili, servizio docce, orto solidale, orientamento lavoro, inclusione sociale e altri analoghi;

- * case di accoglienza residenziale

- * strutture di servizio dedicate alla beneficenza e all'educazione

- * locali parrocchiali, diocesani e di altri enti ecclesiastici dedicati alle fasce deboli della popolazione

- * altre iniziative connesse al contrasto della povertà e alla promozione della Carità evangelica.

3. L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontari. I volontari che operano nelle attività esercitate dall'Associazione prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, previa autorizzazione dell'Associazione.

4. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 - Associati

1. Possono essere associati all'Associazione San Lorenzo ETS:

- le Parrocchie situate nel territorio dei comuni di Suzzara, Gonzaga, Pegognaga e Motteggiana per la realizzazione di interventi a carattere sociale;

- altri Enti Ecclesiastici operanti nel territorio della Diocesi di Mantova

- la Diocesi di Mantova, per interesse del proprio ufficio Caritas.

2. L'ammissione di nuovi associati è deliberata dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole della maggioranza di due terzi (2/3) degli associati, su richiesta da presentarsi al Consiglio direttivo e a fronte dell'impegno a rispettare il presente Statuto.

3. La richiesta di ammissione è accolta o respinta a giudizio dell'Assemblea con obbligo di motivazione, da comunicare agli interessati entro sessanta giorni dall'adunanza durante la quale è stata assunta la relativa delibera.

4. Chi ha proposto la domanda – *rigettata ai sensi del comma 3 del presente articolo* – può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci un apposito consesso formato dai rappresentanti degli enti associati, dai componenti il consiglio direttivo e dall'organo di controllo – *se esistente* –.

Tale consesso dovrà riunirsi al termine della successiva convocazione assembleare e deliberare con la maggioranza degli intervenuti.

5. L'associato, nella persona del proprio rappresentante o altra dallo stesso delegata, partecipa con diritto di voto all'Assemblea degli associati ed è obbligato a concorrere alla formazione del patrimonio dell'Associazione attraverso la sottoscrizione di una quota iniziale al momento dell'adesione e successivamente con una quota annua determinata dall'Assemblea.

6. Ogni associato può prendere visione di tutti gli atti deliberativi assunti dall'Associazione a qualsiasi livello, nonché di consultare i verbali e gli altri libri associativi.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per estinzione o scioglimento della Parrocchia o di altro Ente associato, per recesso e per esclusione.

2. La perdita della qualifica di associato è deliberata dallo stesso organo che decide in merito all'ammissione e non dà alcun diritto di pretendere la restituzione di quanto conferito nelle casse associative.

3. L'Assemblea egli associati delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4. L'esclusione dall'Associazione può avvenire per il venir meno degli intenti di perseguire le finalità associative o a seguito della inosservanza delle disposizioni statutarie e delle delibere degli organi associativi, per il compimento di azioni e comportamenti che contrastano con le finalità associative e per il mancato adempimento degli obblighi di corrispondere le quote stabilite dall'Assemblea.

5. L'associato che esercita il proprio diritto di recesso ha comunque l'obbligo di pagare la quota associativa dell'anno nel quale recede.

Art. 6 - Le cariche associative

1. La struttura associativa garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra gli associati e prevede i seguenti organi

* Assemblea degli associati

* Coordinatore assembleare

* Consiglio direttivo

* Presidente

* Organo di controllo e revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.

2. Le cariche associative sono elettive e hanno la durata di cinque anni.

3. Ogni soggetto titolare di qualsiasi carica all'interno dell'Associazione è tenuto ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di un sostituto.

Art. 7 - L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati.

2. Gli associati partecipano alle assemblee con il proprio legale rappresentante. In alternativa possono essere rappresentati da una persona appositamente delegata dal legale rappresentante con delega scritta; in questo caso ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

3. I componenti del Consiglio direttivo possono partecipare con diritto di intervento e senza diritto di voto ad ogni Assemblea degli associati, a meno che intervengano anche quali rappresentanti di un ente associato.

Art. 8 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore assembleare ed è convocata dal medesimo oppure dal Presidente ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

2. La convocazione in via straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione o in materia di modificazioni del presente statuto; in tutti gli altri casi l'Assemblea delibera in via ordinaria.

3. L'Assemblea deve comunque essere convocata almeno due volte l'anno:

- entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo;
- entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

4. La convocazione è possibile anche a seguito di richiesta scritta e debitamente motivata presentata al Coordinatore assembleare e sottoscritta da almeno 1/4 degli associati.

5. L'organo che convoca l'Assemblea avrà cura di predisporre l'ordine del giorno che dovrà essere comunicato almeno dieci giorni prima della riunione assembleare ad ogni associato tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 9 - Competenze dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati in convocazione straordinaria delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli associati:

- le modificazioni del presente statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

2. L'Assemblea degli associati in convocazione ordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 degli associati:

- l'ammissione di nuovi associati e l'esclusione e la perdita della qualifica di associato;
- la revoca del Presidente.

3. L'Assemblea degli associati in convocazione ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti all'adunanza

- elegge il Coordinatore assembleare;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- elegge i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- revoca le cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio direttivo, tranne il Presidente, e di componente dell'organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, nonché l'ammontare della quota associativa;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutte le altre questioni che le vengono sottoposte a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve quelle richiedenti una maggioranza qualificata come sopra elencate.

4. Sono in ogni caso deliberate con votazione a scrutinio segreto:

- l'ammissione di nuovi associati;
- l'esclusione e la perdita di qualifica di associato;
- le nomine e le revoche delle cariche di Coordinatore assembleare, di componente del Consiglio direttivo e di componente dell'organo di controllo e di soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- qualsiasi altra decisione inerente singoli associati;
- le decisioni che in ogni caso la maggioranza dei presenti ritiene utile siano prese a scrutinio segreto.

5. Dell'attività dell'Assemblea dovrà essere redatto un verbale sottoscritto dal Coordinatore assembleare e da un segretario.

Art. 10 - Il Coordinatore assembleare

1. Il Coordinatore assembleare dispone la convocazione dell'Assemblea fissandone l'ordine del giorno di concerto con il Consiglio direttivo. Durante lo svolgimento dell'Assemblea il Coordinatore assembleare presiede e dirige la discussione e le eventuali operazioni di voto.

2. Può essere eletto alla carica di Coordinatore assembleare soltanto un rappresentante legale di Parrocchie, Enti Ecclesiastici e Associazioni Ecclesiali.

Art 11 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli associati.
4. È formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea degli associati di cui uno nominato dalla Diocesi di Mantova.
5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. La riunione del Consiglio direttivo è valida quando siano presenti almeno tre componenti, compreso il Presidente, e può essere validamente convocata dal Presidente o da almeno due componenti con richiesta scritta comunicata al Presidente.
7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione del Consiglio direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.
9. Qualora uno dei consiglieri cessi dalla carica, il Consiglio direttivo ne informerà l'Assemblea degli associati affinché provveda alla nuova elezione. Il sostituto assume il mandato per un periodo che terminerà con quello degli altri consiglieri.
10. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria degli associati per procedere al suo rinnovo.

Art 12 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo deve:

- esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- dare esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- redigere i bilanci annuali e la relazione illustrativa dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati;
- eleggere tra i propri componenti un Presidente con voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;

– individuare tra i propri componenti, tra i volontari, oppure anche all'esterno dell'Associazione, le persone che si possano incaricare di ogni adempimento necessario o semplicemente utile a consentire il buon andamento delle attività di cui all'Art. 3 e il rispetto della normativa vigente e del presente statuto, con particolare riferimento agli adempimenti di segreteria e di amministrazione.

Art 13 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli assume anche l'eventuale rappresentanza processuale.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole previsto dall'art. 9, punto 2.

4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio direttivo nella prima riunione utile.

6. In caso di impedimento o assenza è sostituito da un componente del Consiglio direttivo da lui delegato.

Art. 14 – Organo di Controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora ne ravvisi la necessità, e comunque nella ricorrenza dei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro qualora ne ravvisi la necessità, e comunque nella ricorrenza dei casi previsti dal D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 15 – Libri dell'Associazione

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari, contenente i nominativi e i dati anagrafici delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Consiglio direttivo, che potrà individuare un segretario all'uopo incaricato anche all'esterno della propria compagine.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Art. 16 – Patrimonio ed entrate economiche

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote iniziali degli associati di cui all'Art. 4.

2. Costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività associative le seguenti entrate:

- a) le quote sociali
- b) i contributi pubblici e privati
- c) le donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- d) le rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione per l'attività di interesse generale prestata
- f) le altre entrate espressamente previste dalla legge
- g) gli eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. – La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 17 – Scritture contabili

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 18 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Il bilancio preventivo viene redatto in forma libera.

6. In sede di approvazione del bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente illustrato agli Associati il futuro programma dell'attività dell'Associazione, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre.

Art. 19 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dal presente statuto.

Art. 20 – Assicurazione dei volontari

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché stipulare accordi per idonee coperture a tutela di ogni carica associativa e del personale.

Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Nel caso si rendesse necessario, nel corso della medesima adunanza si dà luogo alla contestuale nomina di un liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione è devoluto, in conformità alle previsioni di legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Agenzia delle Entrate

Ufficio territoriale di Suzzara - codice Ufficio TFR

Atto registrato li 24/02/15 al N. 167
Folio 3 con esatti € 200,00
L. Decaro

